



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
"NORMATIVA D'ATENEO, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"
Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneo

REGOLAMENTO DI ACCESSO E TRANSITO AL PONTE CARRABILE

emanato con decreto rettorale 12 ottobre 2017, n. 1243

ART. 1

Misure Urgenti per la riduzione del traffico e contestuale regolamentazione del transito dei veicoli sul Ponte Carrabile – Quota 227,00

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo ed individua il regime autorizzatorio per l'accesso e la circolazione sul Ponte carrabile.
2. Il Ponte Carrabile è Zona a Traffico Limitato.

ART. 2

Misure Generali. Divieto di accesso e transito

1. E' fatto divieto di accesso, transito e sosta di veicoli sul Ponte Carrabile, fatto salvo quanto disposto nei seguenti articoli.

ART. 3

Veicoli autorizzati

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 2) del presente Regolamento, è consentito l'accesso e la circolazione ai soli veicoli di seguito elencati:
 - a) Bus-navetta che svolgono regolare servizio di trasporto di persone per conto dell'Università;
 - b) Biciclette;
 - c) Motocarrozze in uso ai soggetti portatori di handicap motorio;
 - d) Veicoli delle Forze dell'Ordine, di pronto soccorso, di pronto intervento ed in uso alla Polizia Municipale;
 - e) Veicoli in dotazione all'Istituto titolare del Servizio di Vigilanza dell'Università;
 - f) Veicoli di rappresentanza degli Organi dell'Ateneo;
 - g) Veicoli per cui sia stata rilasciata specifica autorizzazione di cui all'art. 4 e successivi del presente regolamento.
 - h) Veicoli di rappresentanza in dotazione alle Autorità Pubbliche in occasione di eventi particolari.

ART. 4

Accesso e transito con apposita autorizzazione

1. Taluni veicoli potranno accedere e transitare sul Ponte carrabile, ove muniti di apposita autorizzazione, attestata da un contrassegno rilasciato dall'Amministrazione.



2. E' condizione imprescindibile, ai fini del rilascio dell'autorizzazione de qua, l'impossibilità di accedere al sito di interesse mediante percorsi alternativi.
3. A scopo meramente esemplificativo, di seguito si elencano taluni requisiti di maggior rilievo, in costanza dei quali è possibile rilasciare l'autorizzazione ad accedere e transitare sul Ponte Carrabile:
 - a) Veicoli in dotazione all'Università per ragioni di servizio;
 - b) Veicoli in dotazione ai privati per il trasporto di persone con disabilità motorie;
 - c) Veicoli in dotazione a ditte ed imprese fornitrici di beni, servizi e lavori all'Università.

ART. 5

Procedimento di rilascio delle autorizzazioni

1. La struttura amministrativa deputata a curare le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4) del presente Regolamento, è la Direzione Generale.
2. Coloro che intendano ottenere l'autorizzazione al transito e alla sosta sul ponte carrabile, devono inoltrare apposita istanza, debitamente sottoscritta, alla struttura di cui al comma precedente, utilizzando la modulistica dedicata, avendo cura di allegare:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante lo status utile ai fini del rilascio dell'autorizzazione, indicando le strutture di questa Università e/o di altro Ente presso le quali si trovi depositata la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;
 - b) ove non sia possibile procedere nei termini di cui al punto a) del presente comma, gli istanti devono produrre documentazione attestante il requisito che giustifica la richiesta (documenti di trasporto merci ecc...);
 - c) dichiarazione espressa della perfetta conoscenza del presente regolamento ed in particolare delle prescrizioni e degli obblighi ivi contenuti, per l'esercizio del diritto di accesso e transito sul Ponte Carrabile con contestuale autorizzazione all'incameramento automatico della somma depositata, a titolo cauzionale, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento ;
 - d) copia del documento di identità dell'istante, in corso di validità;
 - e) i dati identificativi del veicolo con relativa documentazione;
 - f) ricevuta di versamento, a titolo cauzionale, presso gli uffici del servizio cassa, della somma di € 150.00, a garanzia del rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro sette 7 giorni dalla data di assegnazione dell'istanza all'Ufficio competente, fatte salve situazioni di urgenza, per le quali il termine è ridotto a due giorni lavorativi.
4. A conclusione del procedimento , ove l'Ufficio si determini per l'autorizzazione, all'interessato deve essere fornito, oltre alla copia del provvedimento abilitativo, un contrassegno da esporre sul parabrezza del veicolo.
5. Sul contrassegno devono essere riportati i seguenti elementi:
 - a) gli elementi identificativi del veicolo;
 - b) i termini di validità temporale dell'autorizzazione per l'accesso ed il transito sul Ponte Carrabile;
 - c) il numero e la data del provvedimento autorizzatorio.



ART. 6

Termini di validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate, secondo le disposizioni del presente regolamento, hanno differenti termini di validità correlate ai diversi requisiti di accesso e transito sul Ponte carrabile.
2. Per le autorizzazioni rilasciate in favore di soggetti titolari di rapporti contrattuali per l'espletamento di lavori e/o l'erogazione di beni e/o servizi, ovvero per quelle in favore di soggetti che hanno una necessità prolungata nel tempo, è stabilito un termine di validità pari alla durata del rapporto negoziale e/o della necessità rappresentata, fatta salva la possibilità di sospensione e/o revoca che l'Università riserva al proprio insindacabile giudizio.
3. Le autorizzazioni connesse ad eventi eccezionali, occasionali e/o ad interventi di somma urgenza, hanno validità temporale limitata e strettamente correlata alle esigenze rappresentate nell'istanza.
4. Nell'ipotesi in cui risulti necessario modificare il provvedimento abilitativo, il titolare presenta formale istanza all'Ufficio competente che procede al ritiro del contrassegno ed alla modifica dell'autorizzazione in essere, fornendo all'interessato un nuovo contrassegno;
5. I controlli di corretto utilizzo dei contrassegni e di osservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento sono affidati agli operatori dell'Istituto titolare del servizio di vigilanza dell'Università;
6. In ogni caso, l'Università, al ricorrere di situazioni potenzialmente lesive degli standard di sicurezza e dell'ordine pubblico, si riserva, in ogni tempo, la facoltà di sospendere e/o revocare i titoli autorizzativi rilasciati, nonché di inibire in toto l'accesso ed il transito al Ponte Carrabile.

ART. 7

Prescrizioni, Obblighi e Sanzioni

1. Ai fini del corretto esercizio dell'accesso e del transito sul Ponte carrabile, i soggetti, a qualunque titolo autorizzati, devono, pedissequamente, attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) è fatto divieto di sosta prolungata e la sosta è consentita per il solo arco temporale strettamente necessario a perseguire lo scopo per cui è stata concessa l'autorizzazione;
 - b) è fatto obbligo di esposizione, sul parabrezza del veicolo, dell'apposito contrassegno attestante l'autorizzazione;
 - c) è fatto obbligo di non superare la velocità di 20 km/h;
 - d) è fatto obbligo al conducente del veicolo di portare con sé copia del provvedimento abilitativo;
 - e) allo scadere del termine di validità del provvedimento abilitativo, non è più consentito l'accesso ed il transito sul Ponte Carrabile;
 - f) nell'ipotesi di smarrimento della copia del provvedimento di autorizzazione e/o del relativo contrassegno, il titolare deve sporgere apposita denuncia alle Autorità competenti e comunicare formalmente l'accaduto all'ufficio competente;
 - g) l'autorizzazione ed il connesso contrassegno sono validi solo ed esclusivamente per lo specifico veicolo oggetto di istanza e, pertanto, ne è fatto espresso divieto di utilizzo per veicoli diversi da quello abilitato.
2. In caso di inosservanza di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo:



- a) l'Ufficio competente, previo procedimento di contestazione, procederà con la revoca dell'autorizzazione, detta circostanza costituisce condizione preclusiva al rilascio di nuove autorizzazioni;
- b) successivamente alla contestazione di cui al punto a) del presente comma, al trasgressore sarà irrogata una sanzione pecuniaria pari ad € 150,00, mediante incameramento della somma depositata, a titolo cauzionale;
- c) in mancanza del versamento cauzionale, la sanzione di cui trattasi sarà applicata nel rispetto della normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

ART. 8 Norme Finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano i principi Generali e la normativa vigente in materia di sicurezza, ordine pubblico e sanzioni amministrative.